



Bruxelles, 30.11.2017
COM(2017) 709 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI
(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE¹.
- (2) Il regolamento (UE) n. 910/2014 abroga la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 51 (Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"32014 R 0910: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 14, paragrafo 1, dopo le parole "dell'articolo 218 TFUE", sono inserite le parole "o fra uno Stato EFTA e il paese terzo in questione o un'organizzazione internazionale";
- b) le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alla negoziazione e alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, su richiesta, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto SEE;
- c) ogniqualvolta l'Unione europea negozia un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti negli Stati EFTA;
- d) all'articolo 51, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

¹ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

² GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

- i) al paragrafo 3, le parole "il 1° luglio 2017" sono sostituite da "sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]";
- ii) al paragrafo 4, le parole "a decorrere dal 2 luglio 2017" sono sostituite da "dopo sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 910/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE
Il Presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]